

Pubblicato il 26/09/2016

N. 00532/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2016, proposto da:

***, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ***, con domicilio eletto presso ***

contro

*** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ***, con domicilio eletto presso ***

Commissione di Gara, non costituita in giudizio;

nei confronti di

***, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli, Mario Di Carlo ***

per l'annullamento

-della determina n.24/DG datata 25.1.2016 con la quale l'Azienda Sanitaria *** ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio del *life cycle* delle tecnologie biomediche in uso presso l'Azienda Ospedaliera medesima per un periodo di anni 5 alla *** S.r.l., dei verbali della Commissione di gara; relativamente al ricorso incidentale:

- del verbale del 25/7/2015 di apertura della documentazione amministrativa e di ammissione dei concorrenti;
- della determina n. 24/DG del 25/1/2016 di aggiudicazione della gara, nella parte in cui inserisce il RTI *** in graduatoria, anziché escluderlo;
- del chiarimento n. 48;
- di ogni altro atto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera *** e di *** s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale *** S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tufarelli, Mario Di Carlo ***;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La *** ha partecipato, in A.T.I. con ***, alla procedura aperta indetta ai sensi dell' art. 34, co.1 lett. c), del Codice dei Contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio del *life cycle* delle tecnologie biomediche in uso presso l'Azienda Ospedaliera medesima per un periodo di anni 5, salvo recesso anticipato, per un importo complessivo stimato in euro 4.069.672,13 per l'intero periodo.

L'aggiudicazione è stata prevista a lotto unico in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in parte mediante il metodo del confronto a coppie in applicazione dell'allegato G al DPR n. 207 del 2010.

L'odierna ricorrente, attuale gestore del servizio, ha impugnato il bando di gara, con ricorso n. 423/2015, tuttora pendente.

E' stata valutata quale migliore offerta quella della società *** — s.r.l. , giudicata congrua dopo la verifica di anomalia in data 18.12.2015.

Con determina n. 24/DG del 25.01.2016, l' Azienda Ospedali Riuniti *** ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a *** s.r.l..

Con il ricorso in epigrafe *** – qualificatasi seconda in graduatoria - impugna gli atti della procedura di gara.

Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli artt. 34 e 36 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché la violazione principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e il difetto di istruttoria e di motivazione.

Parte ricorrente sostiene che, in violazione dell'art. 17 del disciplinare di gara, l'offerta tecnica dell'aggiudicataria sarebbe stata incompleta mancando dell'allegato C7, contenente la “Scheda risorse logistiche e

strumentali offerte" - "utensileria e attrezzature di laboratorio". Tale documentazione doveva essere fornita sia in formato cartaceo sottoscritto, sia in formato elettronico su CD-ROM/chiavetta USB non riscrivibile, in 3 copie corredate da dichiarazione di conformità alla versione originale/cartacea presentata. La documentazione mancante sarebbe prevista a pena di esclusione e renderebbe inattendibile l'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Inoltre, un'altra concorrente (la Società Consorzio ***) sarebbe stata esclusa per un'omissione analoga, con conseguente disparità di trattamento

Con il secondo motivo si deduce la violazione della *lex specialis* di gara e la contraddittorietà manifesta con precedenti atti della stessa amministrazione, lo sviamento di potere e il travisamento dei presupposti. Si afferma che la valutazione dell'offerta con il metodo del c.d. "confronto a coppie" non sarebbe avvenuta in conformità alle linee guida di cui al DPR n. 207 del 2010, esprimendo altresì un punteggio esclusivamente numerico in assenza di criteri predeterminati.

Si deduce inoltre un ulteriore profilo di eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità, arbitrarietà ed illogicità manifeste, in relazione all'irregolare verbalizzazione delle sedute di gara, con particolare riferimento al mancato inserimento di osservazioni della ricorrente e della società Consorzio ***, esclusa dalla gara, e alla verbalizzazione, unica e postuma, delle sedute di valutazione delle offerte tecniche.

Con il quarto e il quinto motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione dei principi generali di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 in materia di offerte anomale, il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e la contrarietà al disciplinare di gara, in relazione alla valutazione di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, contestando la redditività dell'offerta e il giudizio positivo di anomalia riguardo al costo del lavoro e alle giustificazioni rese rispetto a varie voci dell'offerta.

Si deducono inoltre ulteriori profili di violazione e contraddittorietà manifesta con le previsioni della *lex specialis* della gara, relativamente alla struttura organizzativa dell'aggiudicataria, che sarebbe non conforme a quanto previsto dal capitolato speciale. Vi sarebbe inoltre un'errata valutazione delle referenze della controinteressata, almeno una delle quali sarebbe falsa o errata. Inoltre sarebbero offerti servizi aggiuntivi non conferenti. Infine, si deducono irregolarità riguardo i ricambi e i materiali consumabili, nonché la presenza d'interposizione fittizia di manodopera, dato che i lavoratori dell'aggiudicataria sarebbero di fatto subordinati alla Stazione Appaltante.

Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 e l'eccesso di potere. Mancherebbero le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di uno dei soci con potere di rappresentanza della società *** Spa, che partecipa interamente l'aggiudicataria.

Si sono costituiti la controinteressata aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera ***, resistendo al ricorso.

L'aggiudicataria ha altresì depositato ricorso incidentale in data 4.4.2016, sostenendo che la ricorrente doveva essere esclusa dalla gara.

Con ordinanza 2.4.2016 n. 122 è stata respinta l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 17.6.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Come è noto, per ragioni di carattere logico e giuridico il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato con priorità; tuttavia il giudice amministrativo, per ragioni di economia processuale, può anteporre lo scrutinio del ricorso principale laddove quest'ultimo risulti infondato (Cons. Stato, Ad. Plen., 25.2.2014, n. 9, e 7.4.2011, n. 4).

Poste tali premesse, il Collegio ritiene che si possa prescindere dal preventivo esame delle censure ad effetto paralizzante prospettate con il

ricorso incidentale, perché le censure dedotte con il ricorso principale risultano prive di fondamento, alla luce delle seguenti considerazioni.

1.1 Meritano preliminarmente un breve esame le eccezioni preliminari relative al ricorso principale. Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla nullità della notifica per posta elettronica certificata, questo Tribunale aderisce all'orientamento, largamente maggioritario, per cui la stessa è valida e ammissibile (tra le tante decisioni, Cons. Stato, V, 22.10.2015, n. 4863, alle cui esaustive argomentazioni si rimanda).

1.2 E' irrilevante l'eccezione della controinteressata di mancata notifica del ricorso r.g. n. 423/2015, non esaminato in questa sede.

1.3 Con riguardo all'eccezione relativa all'eccessiva lunghezza del ricorso, in effetti lo stesso, anche escludendo le pagine non computabili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 2015, ha comunque una lunghezza ben superiore alle 30 pagine, in violazione di quanto statuito dal decreto stesso in materia di dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nel rito appalti, per cui non andrebbero esaminate le censure nelle pagine eccedenti tale limite (Cons. Stato V, 26.7.2016 n. 3372). Si prescinde, tuttavia, da tale profilo, considerata l'infondatezza del ricorso.

2. Si può quindi passare al merito.

Con riguardo al primo motivo, il disciplinare di gara non prevede l'esclusione per il caso di mancanza dell'allegato C7, a meno che non si risolve in incompletezza dell'offerta tecnica. Nel caso in esame l'allegato era presente, a quanto riportato nella nota n. 5406 dell'11.2.2016 della Stazione Appaltante, nel CD ROM fornito con l'offerta dell'aggiudicataria, ed è stato stampato al momento dell'accesso richiesto dalla ricorrente. In ogni caso la Stazione Appaltante ha argomentato che tale allegato non costituiva parte fondamentale dell'offerta. Non ha altresì rilevanza il riferimento all'esclusione della Società Consorzio ***, che riguarda la mancanza del diverso allegato C10, la cui necessità a pena di

esclusione è stabilita in maniera esplicita dall'articolo 17.2 del disciplinare di gara. In tutta evidenza, in presenza di una situazione diversa, la ricorrente non ha titolo per contestare la disparità di trattamento nei confronti di un'altra concorrente.

2.1 Inoltre, anche qualora si volesse condividere la tesi per cui la mancanza dell'allegato provocherebbe l'incompletezza dell'offerta tecnica, parte ricorrente non prova che la stessa fosse mancante anche nell'offerta presente su supporto elettronico. Anzi, l'allegato mancante è stato stampato (nota del 10.2.2016) dal CD Rom fornito con l'offerta. Come è stato condivisibilmente osservato in giurisprudenza, la mancanza o l'oscuramento di alcune pagine della documentazione tecnica non può essere di per sé ricondotto ad un'ipotesi di incompletezza dell'offerta, poiché le pagine mancanti risultano integre e leggibili nel supporto informatico dello stesso elaborato. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito, riformando la decisione di primo grado che aveva ritenuto fondamentale l'integrità della versione cartacea, che quando il bando considera equipollenti le due versioni, l'incertezza assoluta dell'offerta è radicalmente esclusa proprio in dipendenza della già acquisita disponibilità da parte della commissione del supporto informatico, la quale consente a quest'ultima di colmare la lacuna di quello cartaceo (e non già di risolvere una differenza di contenuto di quest'ultimo rispetto alla versione informatica dello stesso documento), stante l'equipollenza affermata dalla *lex specialis*. Il supporto informatico può quindi colmare la lacuna di quello cartaceo (mentre non può di risolvere una differenza di contenuto di quest'ultimo rispetto alla versione informatica dello stesso documento). Ciò avrebbe, in ogni caso, consentito il soccorso istruttorio nei confronti dell'aggiudicataria, come stabilito dal comma dall'art. 46 c. 1 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Cons. Stato, V 22.1.2015 n. 245). Parte ricorrente afferma che la provenienza della stampa da CD Rom sarebbe incerta, ma non

fornisce elementi di prova riguardo la sua mancanza nel supporto elettronico fornito unitamente all'offerta

2.2 A parere del Collegio, la situazione non muta per la disposizione di cui all'art. 17.4 del disciplinare di gara, che prevede la dichiarazione di conformità dell'offerta in formato elettronico con l'originale cartaceo dato che, in ogni caso, i due formati dell'offerta sono per il resto equipollenti e, come già detto, non si tratta di un conflitto tra i due formati, ma dell'eventuale assenza di un allegato nell'offerta cartacea. Nella specie, come risulta dalla stessa richiesta di accesso, l'allegato è stato stampato dal supporto elettronico allegato all'offerta tecnica.

2.3 Alla luce di ciò appaiono irrilevanti le osservazioni di parte ricorrente rispetto alla presenza di pagine bianche nell'offerta, mentre non sono provate in alcun modo quelle relative alla non corretta conservazione dei plichi contenenti le offerte.

3 Anche il secondo motivo non è fondato. Non sono chiare, in particolare, le affermazioni relative alla presunta incoerenza delle tabelle elaborate dai commissari, né in quali violazioni sarebbero incorsi i medesimi per avere eliminato le tabelle manuali a favore di quelle in formato foglio elettronico.

3.1 Parte ricorrente afferma inoltre che dalla verbalizzazione non si potrebbe ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nelle sedute riservate. In realtà dai verbali di gara si evince in maniera chiara come il confronto a coppie sia avvenuto secondo quanto previsto dal disciplinare, e parte ricorrente non specifica quali sarebbero le irregolarità riscontrate, riferendosi genericamente a differenze tra punteggi aventi la stessa distanza dall'offerta valutata come migliore. Inoltre, negli allegati al verbale del 6.11.2015, le tabelle sono regolarmente riportate e comprendono l'indicazione della lettera corrispondente al criterio valutato. Riguardo la dedotta mancanza di motivazione, l'offerta tecnica, con il metodo del confronto a coppie, è valutata con criteri più che sufficientemente

determinati (riportati nella tabella A, al punto 19 del disciplinare di gara).

Del resto, nel confronto a coppie, per costante giurisprudenza, e purché il bando contenga criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, la motivazione dei punteggi è *in re ipsa*, dovendo ciascun commissario attribuire ad ogni offerta il livello di preferenza ritenuto adeguato rispetto ad ognuna delle altre (tra le tante decisioni, Tar Marche 20.2.2015, n. 157).

4 Passando al terzo motivo, sono sostanzialmente irrilevanti le censure in esso contenute, relative ad omesse verbalizzazioni in sede di gara (si tratterebbe di una dichiarazione della ditta ricorrente riguardo l'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, poi effettivamente sottoposta a verifica, e una dichiarazione della ditta esclusa, regolarmente allegata al verbale) e quelle relative alla verbalizzazione successiva delle sedute di valutazione dell'offerta tecnica, costantemente ammessa in giurisprudenza (tra le tante decisioni, Cons. Stato, III, 8.9.2015, n. 4209).

5 Non sono altresì convincenti le critiche al giudizio positivo di anomalia contenute nel quarto e nel quinto motivo di ricorso. Giova ricordare la costante giurisprudenza sul punto, per cui nelle gare pubbliche il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta economica non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze della stessa, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Di conseguenza, la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme; quanto, invece, all'ampiezza del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo egli può sindacare le valutazioni rese dalla Pubblica amministrazione solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa eseguire autonomamente la verifica di congruità, sovrapponendo la propria idea tecnica al giudizio, non

erroneo né illogico, dell'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la tutela dell'apprezzamento dell'interesse pubblico nel caso concreto (Cons. Stato, V, 13.6.2016, n. 2547).

I documenti giustificativi sono stati richiesti dalla Stazione Appaltante il 19.11.2015 ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, dopo il loro invio in data 3.12.2015, il 15.12.2015 sono stati richiesti ulteriori elementi riguardanti il costo del lavoro, che l'aggiudicataria ha fornito il 17.12.2015. In particolare, l'aggiudicataria ha indicato il totale di ore mensili d'impiego per ciascun addetto e il costo annuo onnicomprensivo del lavoro, allegando altresì i minimi mensili stabiliti da Federmeccanica e documentando l'applicazione di favorevoli tassi Inail, dichiarando (nota del 17.12.2015) che sono stati direttamente stabiliti dall'ente.

In tutta evidenza, se tali tassi non sono oggetto di contestazione nel merito, gli stessi non possono essere considerati come una giustificazione generica. Allo stesso modo risultano del tutto generiche e non dettagliate le obiezioni riguardo gli altri elementi dell'offerta su cui la Stazione Appaltante ha richiesto chiarimenti.

5.1 Riguardo la redditività dell'appalto, la ricorrente ha dichiarato un utile del 6,4%, per cui deve ritenersi che l'offerta consenta una redditività; così come un ribasso di poco più del 19% non può essere considerato particolarmente anomalo rispetto alla base d'asta.

5.2 Con il quinto motivo, parte ricorrente, introduce ulteriori profili di illegittimità del giudizio positivo di anomalia, deducendo la violazione degli articoli 13,14 e 18 del capitolato speciale, con riguardo ai requisiti del personale impiegato. Dall'allegato C10 presentato dall'aggiudicataria risulterebbe la mancata presenza, negli orari richiesti, di diverse figure previste dal disciplinare di gara e dal capitolato. Con riguardo all'articolo 13.8 del capitolato, che stabilisce quale deve essere l'articolazione del personale di cui deve essere garantita la presenza continuativa, con un

chiarimento reso proprio alla ricorrente, in data 19.6.2015, era stato precisato come il personale previsto al punto 8 dell'art. 13 del capitolato fosse da intendersi in riferimento solo ai casi di scioperi, conflitti sindacali, ferie, permessi, malattia o altro evento che determini la momentanea assenza del personale, per cui non risultano attendibili i calcoli della ricorrente riguardo la mancata copertura del servizio, al di fuori dei casi sopra elencati.

Parte ricorrente, inoltre non indica dove, nel disciplinare o nel capitolato, l'articolazione delle figure presenti nei vari orari sia stabilita a pena di esclusione, non potendo essere inteso in tal modo il riferimento alle "quantità minime non riducibili" di cui all'art. 13 del capitolato speciale, dato che l'art. 34 del capitolato medesimo, nel caso di mancato rispetto delle specifiche di cui al capitolato, prevede solo una penale.

Residua quindi la possibilità, per la Stazione Appaltante, di valutare l'idoneità dell'offerta (trattandosi peraltro di elemento oggetto di valutazione, come da criterio A4 del disciplinare).

Del resto, l'offerta dell'aggiudicataria ha ottenuto un punteggio inferiore alla ricorrente nei criteri "Numero di personale offerto" (C1) e "Orario di servizio" (A4, dove non ha ottenuto alcuna preferenza da parte dei commissari), raggiungendo invece lo stesso punteggio della ricorrente per l'orario settimanale di copertura del servizio, dove è stato offerto il medesimo numero di ore (A61). Risulta quindi evidente come il progetto offerto dall'aggiudicataria sia stato oggetto di attenta e differenziata valutazione.

5.3 Non sono altresì condivisibili i calcoli della ricorrente riguardo il numero delle ore mensili (difatti, notoriamente, in un anno vi sono poco più di 52 settimane e il calcolo, che riguarda il costo del lavoro, comprende le ferie), sulla reperibilità notturna, che in effetti appare terminare alle 7 del mattino (inizio del normale servizio) e sull'orario del capotecnico (ruolo

che può essere assunto da diversi soggetti aventi le necessarie qualifiche).

5.4 Nella parte successiva del motivo, la ricorrente individua ulteriori inesattezze dell'offerta dei servizi aggiuntivi, che appaiono inesistenti. Non sono infatti riscontrabili la mancata indicazione degli eventi di formazione per il personale (in realtà presenti nell'offerta) e la mancata acquisizione di preventivi relativamente all'acquisto delle attrezzature sanitarie (disposizione che non riguarda i servizi aggiuntivi, mentre l'aggiudicataria si è obbligata all'acquisizione dei preventivi per quanto oggetto dell'appalto).

5.5 Del tutto generica è l'affermazione della ricorrente per cui i servizi aggiuntivi sarebbero inconferenti. Inoltre, è lo stesso disciplinare a chiarire, al punto D1, che i servizi aggiuntivi non riguardano le migliorie del servizio richiesto nel capitolato, ma servizi e forniture aggiuntive la cui utilità deve essere ovviamente valutata dalla Stazione Appaltante, il cui giudizio, come più volte ribadito, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice solo se manifestamente illogico o contraddittorio, vizi che sono dedotti solo genericamente dalla ricorrente.

5.6 Ancora, la ricorrente lamenta che l'articolo 43 del capitolato speciale prevederebbe l'interposizione di manodopera, stabilendo che i dipendenti dell'aggiudicataria siano subordinati al personale della Stazione Appaltante. Sul punto, come risulta in atti, la Stazione Appaltante, in sede di chiarimenti, ha precisato che non vi è alcun vincolo di subordinazione ma una semplice disposizione che individua i dipendenti della Stazione Appaltante autorizzati a dare eventuali istruzioni ai dipendenti dell'aggiudicataria.

5.7 Parte ricorrente elenca poi una serie di discrasie dell'offerta che non sarebbero state oggetto di analisi da parte della Stazione Appaltante, in particolare riguardo le referenze e le risorse logistiche e strumentali. Riguardo la referenza contestata, l'eventuale inesattezza di una singola referenza non è ovviamente tale da invalidare o rendere inattendibile

l'offerta (peraltro l'inesattezza è contestata dall'aggiudicataria nelle sue difese). Per il resto, sul punto risultano del tutto convincenti le controdeduzioni della Stazione Appaltante. In particolare, per l'eventuale mancanza di singoli elementi dalle risorse logistiche e strumentali non è prevista l'esclusione, trattandosi di un mero elemento di valutazione dell'offerta, che non esclude altresì che la possibilità di ottenere la migliore valutazione, con riferimento agli altri elementi dell'offerta medesima.

6 Con riguardo al sesto motivo, nel quale si asserisce che l'aggiudicataria doveva essere esclusa dalla procedura di gara perché uno dei soci con potere di rappresentanza di *** (che possiede al 100% l'aggiudicataria) - tale Sig. *** - non avrebbe reso le dichiarazioni ex art.

38 del d.lgs. n. 163 del 2006, connesse alla sua qualifica di socio di maggioranza. In realtà, la dichiarazione del rappresentante legale dell'aggiudicataria è normalmente resa nei confronti di tutti i soggetti di cui al predetto art. 38, comma 1, lett. b) e c), compresi gli altri soci con partecipazioni di maggioranza e può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici (Cons. Stato, Ad. plen., 30.6.2014, n. 16; Tar Veneto, 9.12.2015, n. 1308). Nel caso in esame, la dichiarazione è stata resa del Sig. Salotto, socio e legale rappresentante della partecipante l'aggiudicataria (e unico rappresentante legale dell'aggiudicataria stessa), e parte ricorrente non indica eventuali carenze dei requisiti presenti nel soggetto che non avrebbe reso la dichiarazione, per cui in ogni caso non si sarebbe potuto procedere all'esclusione ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 (si veda Cons Stato, IV, 19.5.2016, n. 2106).

7 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il rigetto principale va quindi

respinto.

7.1 L'infondatezza del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale.

7.2 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso:

respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell'Azienda Ospedaliera *** e della controinteressata *** s.r.l., nella misura € 1.200 ciascuna, più accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente Giovanni

Ruiu, Consigliere, Estensore Simona

De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO